

ogni diligenza impedire il broglio e l'ambito nelle prime dignità dello Stato, ben sapendo che solo da probi e capaci magistrati può venir debitamente tutelata la giustizia e bene amministrata la cosa pubblica.

c) *Leggi pel buon costume.*

Altra parte rilevantissima era affidata al Consiglio dei dieci, ed era quella del pubblico costume, tanto più necessaria quanto che dal numero dei casi e delle condanne che troviamo registrati nei libri del Consiglio, del magistrato della Bestemmia da esso delegato e della Quarantia criminale chiaro apparisce che grande dovea essere anche in Venezia come altrove la scostumatezza.

A queste si riferivano le varie leggi sulle maschere, sul lusso disordinato, su certe fogge inusitate dai padri; dai paggi, lacchè e staffieri onde *restino divertiti quegli scandali e quegli inconvenienti che possono produrre effetti perniciosi e pubblico notabile pregiudizio* (1) (1631, 9 luglio), sui casini specialmente ad uso di ballo (30 dicembre 1704), sulle scuole da ballo (30 dic. 1704), sugli spettacoli e sui teatri; sulla questua girando per la città con pifferi, al che richiedevasi speciale licenza del Consiglio (28 sett. 1534) (2). Ma soprattutto le chiese e i monasteri erano oggetto di molte e ripetute leggi. Compiangevasi come i santi luoghi divini non più fossero frequentati a pia devozione, ma a ricreamento e frascerie: come i monasteri fossero visitati da ogni condizione di persone con fini di sconci od illeciti trattenimenti: come la cor-

*bejos magnis libertatibus et singularibus imunitatibus conservat et tuetur, vim nullam alicui inferre permittunt, nullus alterius oppressor est, nullus alieni habitaculi invasor, secunda sunt omnia.*

(1) *Magnus*, libro del Cons. de' X, 13 lugl. 1664 p. 28 e *Capitolare* N. 78, p. 184 e 15 lug. 1593.

(2) *Rubrica ecc.* nella Raccolta Manin. Da ciò vedesi quanto sia antico il costume dei suonatori questuanti.